SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 ottobre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmocin» *(09A11876)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicergolina Eg» *(09A11877)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xefo» *(09A11878)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xefo» *(09A11879)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taigalor» *(09A11880)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indobufene Almus» *(09A11881)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lanex» *(09A11882)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Eblimon» *(09A11883)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Misofenac» *(09A11884)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imet» *(09A11885)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pamidronato Disodico Hikma» *(09A11886)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Eg» *(09A11887)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcitriolo Hospira» *(09A11888)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gladio» *(09A11889)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Folanemin» *(09A11890)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibifen» *(09A11891)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Teva» *(09A11892)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silverit» *(09A11893)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Ratiopharm» *(09A11894)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico Fidia» *(09A11895)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molfenac» *(09A11896)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xenar» *(09A11897)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spidefen Dol» *(09A11898)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Akudol» *(09A11899)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diep» *(09A11900)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico Sigma Tau Generics» *(09A11901)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultravist» *(09A11902)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delapride» *(09A11903)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dinapres» *(09A11904)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doryx» *(09A11905)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indobufene Mylan Generics» *(09A11906)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amiodarone Winthrop» *(09A11907)*
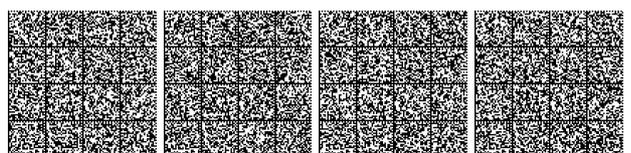
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macladin» *(09A11908)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veclam» *(09A11909)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Catapresan» *(09A11910)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silact» *(09A11911)*

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Isoriac» *(09A11912)*

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zeklen» *(09A11913)*

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vytorin» *(09A11914)*

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Inegy» *(09A11915)*

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Copaxone» *(09A11916)*

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Goltor» *(09A11917)*

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nurosolv» *(09A11918)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perganit» *(09A11919)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diaminocilli na» *(09A11920)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacus» *(09A11921)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tatig» *(09A11922)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fortradol» *(09A11923)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(09A11924)*

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano *(09A11925)*

Sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antiadiposo» *(09A11926)*

Divieto di vendita della materia prima farmacologicamente attiva per uso umano «Iodocaseina» *(09A11927)*

Parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Xolair» *(09A11928)*
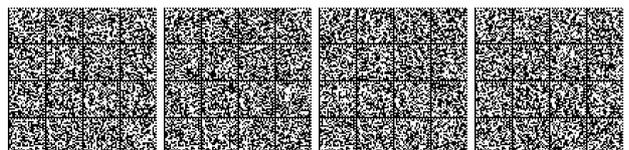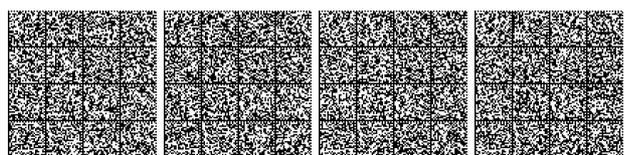
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2009, n. **143**.

Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Visto l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

Visto l'articolo 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. U.R./764/1.5/09 dell'8 maggio 2009), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio 2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di effettuazione del tirocinio

1. Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 6. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.

4. In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, attribuite agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attività professionali:

a) per l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005;

b) per l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -, le attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

5. Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.

6. Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.

Art. 2.

Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali

1. I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il tirocinio professionale.

2. I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell'albo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3. Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante.

4. I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti.

5. I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti di vigilanza con i mezzi ritenuti più opportuni quali la verifica del libretto del tirocinio, nonché colloqui periodici, anche a campione.

Art. 3.

Corsi di formazione

1. I Consigli degli ordini territoriali possono istituire e promuovere corsi di formazione professionale, ovvero accreditare corsi di formazione professionale. I Consigli degli ordini possono, anche congiuntamente, istituire e promuovere, d'intesa, corsi di formazione unificati.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo teorico-pratico. I programmi dei corsi contemplano un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che sono oggetto dell'attività professionale. I programmi dei corsi sono preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 4.

Tirocinio svolto all'estero

1. La frequenza presso il professionista prevista dall'articolo 1 può essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile.

2. La frequenza del tirocinante presso un professionista estero è preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su istanza del tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un professionista estero è adeguatamente certificata da quest'ultimo.

Art. 5.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale è svolto il tirocinio.

2. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «esperti contabili», tenuto dal Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista, il ragioniere commercialista o l'esperto contabile presso il quale è svolto il tirocinio.

3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene:

a) le generalità complete dei tirocinanti;

b) l'indicazione della data di inizio del tirocinio;

c) l'indicazione dello studio professionale presso il quale è svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;

d) l'indicazione dei trasferimenti presso altri ordini;

e) l'indicazione delle sospensioni;

f) l'indicazione delle cancellazioni;

g) l'indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati;

h) qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell'ordine ritiene opportuna.

4. Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 6.

Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie

1. Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale.

2. Ai fini di cui al comma 1, due anni di tirocinio possono essere svolti contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate dalla convenzione quadro siglata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca,
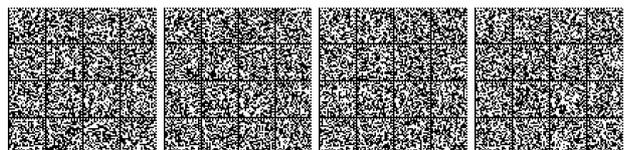
di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2005. In attesa dell'adozione della predetta convenzione le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio contestualmente alla frequenza del biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale sono definite in via provvisoria con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. In ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell'albo, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 139 del 2005, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'albo, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

4. Il tirocinio svolto in convenzione può essere utilizzato ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell'albo.

5. Il tirocinante è iscritto nella sezione «tirocinanti commercialisti» a seguito della presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo 7, anche dal certificato attestante l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica della classe 84-S o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 77, oppure ad un corso di laurea specialistica della classe 64-S, o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 56.

6. Al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione universitaria è richiesta la frequenza presso il professionista, tenuto conto delle modalità stabilite nella convenzione stessa. In tale ipotesi, la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *g)*, deve indicare, anziché l'orario di frequenza giornaliera, l'impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella predetta convenzione.

Art. 7.

Modalità di iscrizione nel registro del tirocinio

1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio è presentata al Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale è svolto il tirocinio e ad essa sono allegati:

a) il certificato di nascita;

b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale;

d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili;

e) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 139 del 2005;

f) la dichiarazione di elezione del domicilio;

g) la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio;

h) la dichiarazione del praticante in merito all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;

i) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante.

2. Le certificazioni richieste possono essere sostituite con le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.

3. Il praticante deve comunicare al Consiglio dell'ordine territoriale, entro 15 giorni, ogni variazione dei dati di cui ai punti *f)*, *g)* e *h)* del comma 1.

4. Il Consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

5. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

6. Il provvedimento di iscrizione nel registro è comunicato, a cura del Consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio viene svolto.

Art. 8.

Periodo del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7.

2. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.

3. Sono fatte salve le sospensioni per malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile purché idoneamente documentate; nonché quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante.

4. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso può richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni.

5. Qualora la sospensione si protragga oltre il termine previsto dal comma 4, si determina l'interruzione del tirocinio ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.

6. Entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione, il tirocinante ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, deve darne comunicazione al Consiglio dell'ordine che delibera in merito.

7. Entro quindici giorni dalla cessazione della causa di sospensione il tirocinante comunica al Consiglio dell'ordine di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data. Il Consiglio dell'ordine ne prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione.

8. Nel caso di interruzione del tirocinio, da comunicarsi entro trenta giorni al Consiglio dell'ordine, a cura del professionista, il praticante, con delibera del Consiglio dell'ordine, è cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.

Art. 9.

Trasferimenti

1. In caso di variazione del professionista presso cui è svolto il tirocinio, il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio dell'ordine la variazione intervenuta, allegando:

a) la dichiarazione di cui alla lettera *g)*, comma 1, dell'articolo 7 rilasciata dal nuovo professionista;

b) l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto;

c) il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi dell'articolo 10.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi previsti, viene valutata dal Consiglio dell'ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13.

3. Qualora il professionista presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio sia iscritto in un Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest'ultimo chiede di essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista.

4. Nel caso previsto al comma 3, la domanda di trasferimento è rivolta congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati nei termini previsti al comma 1. La domanda rivolta all'Ordine ricevente il trasferimento è corredata dai documenti indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1 dell'articolo 7, ovvero dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da un certificato del Consiglio dell'ordine territoriale di provenienza, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento previa verifica del periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell'articolo 2.

5. Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il praticante è iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

6. Si applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7.

Art. 10.

Libretto del tirocinio

1. L'iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo analitico:

a) gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;

b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.

2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono riportate, per ogni semestre, in due apposite sezioni e sono eseguite in modo da non evidenziare elementi o riferimenti in grado di violare la riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica.

3. Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

4. Il Consiglio dell'ordine ha facoltà di accertare la veridicità di quanto riportato sui libretti del tirocinio. In caso di accertamento della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio il Consiglio dell'ordine ne dà notizia al praticante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico di entrambi.

5. La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3 è valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13.

Art. 11.

Certificato di compimento del tirocinio

1. Il Consiglio dell'ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio, entro trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dopo aver espletato l'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato.

2. In caso di mancata deliberazione di cui al comma 1 o di rigetto della deliberazione, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per il tramite dell'Ordine che ha rigettato la richiesta.

3. Il reclamo è proposto entro trenta giorni dal compimento del termine di cui al comma 1 nel caso di mancata deliberazione, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del rigetto da parte della segreteria del Consiglio dell'ordine. L'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, lo trasmette, con le proprie

osservazioni, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'interessato che può inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente.

4. Il Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

Art. 12.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. La cancellazione dal registro dei tirocinanti è pronunciata dal Consiglio dell'ordine a seguito di rinuncia dell'iscritto, su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio nei seguenti casi:

a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

b) al rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine;

c) quando l'iscritto si rende irreperibile.

2. La cancellazione dal registro dei tirocinanti è pronunciata dal Consiglio dell'ordine su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi:

a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento;

b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili.

3. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine aventi ad oggetto i casi di cui al comma 1, lettera *c)*, ed al comma 2 sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale.

4. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 13.

Sanzioni disciplinari

1. In tutti i casi di violazione del presente regolamento, il tirocinante è sottoposto al procedimento disciplinare di cui al regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 139 del 2005.

2. Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell'ordine può irrogare le seguenti sanzioni:

a) censura;

b) sospensione;

c) interruzione e cancellazione.

3. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza.

4. La sospensione può essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all'accertamento:

a) del mancato rispetto dell'obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio;

b) dell'irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;

c) del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nei termini di cui all'articolo 10, comma 2;

d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza;

e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza;

f) di comportamenti che non risultino consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.

5. L'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all'accertamento:

a) della reiterata irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;

b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche;

c) della mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;

d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;

e) del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio;

f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 8;

g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8, commi 3 e 4;

h) della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio.

6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul libretto del tirocinio.

Art. 14.

Tirocinio degli esperti contabili per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo

1. Il tirocinio per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo, per coloro che hanno già compiuto il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili», ed hanno conseguito la laurea specialistica della classe 84 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 77 - Scienze economico-aziendali, oppure nella classe 64 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia, ha durata di un anno.

2. Il tirocinio ha ad oggetto le materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, ed è svolto presso un professionista iscritto nella sezione A «Commercialisti» dell'albo con i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

3. Alla domanda di iscrizione al registro del tirocinio, da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 7, deve essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per il sostenimento dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili» dell'albo.
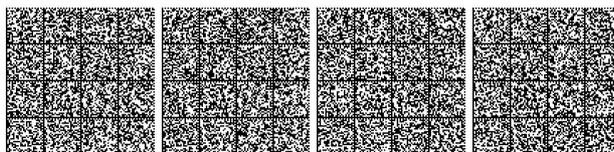
Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione, il registro del tirocinio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è formato in applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

2. Sono altresì iscritti nella sezione «tirocinanti commercialisti» coloro che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

3. In ossequio alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i praticanti iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale è iscritto il professionista, sono iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella circoscrizione presso la quale quest'ultimo è iscritto. Il trasferimento è disposto d'ufficio, per iniziativa dell'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risultava iscritto, è notificato al tirocinante ed al professionista a cura dell'Ordine territoriale che riceve il trasferimento e non determina interruzione del periodo di tirocinio. Il dovere di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio è esercitato, per ciascuna frazione di semestre di iscrizione, dall'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risulta iscritto; l'esito del controllo sulla frazione di semestre precedente il trasferimento è comunicato, a cura dell'Ordine territoriale di provenienza, all'Ordine territoriale che riceve il trasferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 2009

Il Ministro: GELMINI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 33, quinto comma, della Costituzione stabilisce che è prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

— L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante: «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2005, n. 61.

— Si riporta il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante: «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»:

«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.».

— Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 50 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) (omissis);

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.».

— La legge 14 luglio 2008, n. 121, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è il seguente:

«Art. 1 *(Oggetto della professione)*. — 1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b) le perizie e le consulenze tecniche;

c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;

b) le valutazioni di azienda;

c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;

g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *e)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, comma 3-*quater*, del medesimo decreto;

l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;

b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-*bis* del codice civile;

e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;

f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 40, commi 4 e 5 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è il seguente:

«Art. 40 *(Abilitazione professionale)*. — 1.-3. *(omissis)*.

4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 43, comma 2 e 42, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è il seguente:

«Art. 43 *(Integrazione del tirocinio negli studi universitari)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.».

«Art. 42 *(Tirocinio)*. — 1-2. *(Omissis)*.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate:

a) (omissis);

b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda la nota all'art. 2.

— Gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) così recitano:

«Art. 46. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— L'art. 37, commi 2, 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è il seguente:

«Art. 37 *(Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. *(Omissis)*.

4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato può, entro e non oltre i successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.».

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 7.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:

«Art. 29 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a)-b) (*omissis*);

c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è il seguente:

«Art. 71 *(Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti)*. — 1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'art. 36, se in possesso di:

a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;

b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
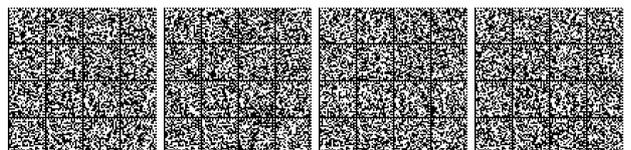
2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 36, se in possesso di:

a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;

b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.

4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:

a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;

b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'albo, purché siano in possesso di:

a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;

b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, e decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 entrambi del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

09G0152

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009.

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina. (Ordinanza n. 3815).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza dell'area interessata dagli eventi sopra citati;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota in data 8 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota n. 9173 in data 8 ottobre 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.

2. I comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina le frazioni di Giampilieri,

Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.

3. Il Commissario delegato si avvale del sindaco di Messina in qualità di soggetto attuatore a cui saranno attributi specifici compiti con apposito provvedimento del medesimo Commissario.

4. Il Commissario delegato può altresì avvalersi di ulteriori soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unità, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.

5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede:

a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate;

b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo;

c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonché alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma;

d) all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.

7. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative al ripristino di mezzi e materiali nonché gli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dall'Ufficio territoriale del Governo di Messina, dalla regione siciliana, dalla provincia di Messina, dalla Croce Rossa Italiana, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 4.

8. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera *c)*, relativo agli edifici privati, il Commissario delegato, sentite le comunità locali coinvolte, quanto alla lettera *a)*, definisce:

a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicità dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi, purché in regola con la vigente normativa edilizia;

b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi.

9. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonché le più urgenti indagini e attività progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate.

10. Il Commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale degli Uffici regionali, nonché della collaborazione degli Enti pubblici anche locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

11. Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di quattro consulenti, dal medesimo designati, aventi specifica competenza nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con separato provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, verrà definito il compenso da corrispondere ai predetti consulenti, con oneri posti a carico dell'art. 4.

12. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definite le ulteriori iniziative in favore della popolazione colpita dagli eventi calamitosi per il definitivo ritorno alle normali condizioni di vita.

13. Il Commissario delegato assicura, altresì, la gestione unitaria delle iniziative previste dalla presente ordinanza con quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3668 del 17 aprile 2008, anche rimodulando la pianificazione degli interventi ed avvalendosi delle risorse ancora disponibili ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza. A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento cessano le funzioni del Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 3668/2008.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti e strutture private, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato può, ove ritenuto necessario, indire Conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione degli eventi citati in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse:

quanto a euro 20.000.000,00 a carico delle risorse assegnate alla regione Siciliana nell'ambito dei fondi FAS 2000/2006 e PAR-FAS 2007-2013;

quanto a euro 1.096.583,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilità in conto residui di lettera *F* - esercizio finanziario 2008 - capitolo 7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3;

quanto a euro 18.903.417.00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilità del capitolo 7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3, esercizio finanziario 2009;

quanto a euro 20.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 5.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis* 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 e della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la normativa regionale;

legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, art. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 4, 7-*bis*, 7-*ter*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 16, 17, 18-*quater*, 18-*quinquies*, 19, 20, 21, 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 32 e 34;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Ai fini del definitivo recupero e/o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo degli edifici nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi, il Commissario delegato, d'intesa con l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA - Sicilia), provvede all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio in deroga agli articoli 190 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria, definendo con ISPRA ed ARPA Sicilia le modalità tecniche di gestione dei menzionati materiali.

2. Ai fini dello stoccaggio provvisorio i materiali di cui al comma 1 sono classificati, ai sensi dell'allegato *D* della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.

3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i comuni di cui all'art. 1, comma 2, che comunicano al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendicontano i relativi oneri.
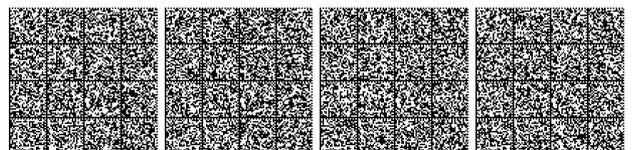
4. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

5. Nelle more della definitiva allocazione ai sensi dell'art. 186, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, comunque, previa verifica delle caratteristiche ambientali, il Commissario delegato, d'intesa con l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA - Sicilia) ed Arpa Sicilia, provvede all'individuazione di siti di deposito dei detriti derivanti dalla situazione emergenziale che ha interessato aree, agricole o forestali, esterne ai centri abitati.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, anche derivanti dall'invio di messaggi SMS - short message service - attraverso le reti di telefonia mobile, che sono assimilati alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni. Più in particolare il Commissario delegato è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dalla catastrofe.

2. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.

3. Il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'art. 13 del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, promuove la messa a disposizione di servizi di diffusione, attraverso il canale Isoradio, di informazioni di pubblica utilità con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A12195

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3816).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 di-

cembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009 e n. 3799 del 6 agosto 2009;
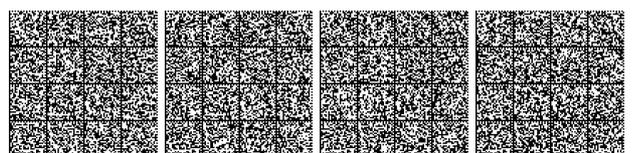
Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 e 17 settembre 2009, nonché le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 20 luglio e 1° settembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza relativo alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, recante: «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 settembre 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 28 settembre 2009 del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734 nonché le note del presidente della regione Siciliana del 20 luglio 2009;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, e l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni e la nota del sindaco di San Giuliano di Puglia del 23 settembre 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno è autorizzato al trattamento dei sedimenti dragati dai corsi d'acqua con processi di selezione, vagliatura e detossicizzazione approvati da ISPRA e dall'Istituto Superiore di Sanità, al fine di renderli conformi ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 ed essere avviati a riutilizzo con il ricorso alle procedure ordinarie e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ed al punto 12.2.3 del medesimo decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. I medesimi sedimenti, conformi ai parametri di colonna B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere destinati come copertura giornaliera di discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi.

Art. 2.

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, è abrogato.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato a derogare all'art. 252, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi previsti dall'Accordo di programma del 31 marzo 2008, compresi nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera-Venezia.

Art. 4.

1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, è autorizzato, per il superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di pro-

tezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2007, in deroga a quanto ivi previsto.

Art. 5.

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 così come sostituito dall'art. 11, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009, è aggiunto il seguente periodo: «nonché al rimborso delle spese sostenute per l'affitto di un alloggio da destinare a sede di servizio, in luogo delle spese da sostenere per l'alloggio di lavoro alberghiero».

Art. 6.

1. Per l'attuazione dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di euro 750.000,00, a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745 del 5 marzo 2009, le parole «a favore del Fondo di protezione civile», sono sostituite dalle seguenti, «a favore della contabilità speciale n. 5146, intestata al Capo della Missione Amministrativo Finanziaria ex ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3756/2009».

2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3804 del 28 agosto 2009, dopo le parole: «Relativamente ai canoni ed alle somme già dovuti e non corrisposti ai consorzi, i comuni provvedono» sono aggiunte le seguenti parole: «in ogni caso» e dopo le parole: «secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009.» è aggiunto il seguente periodo: «Solo successivamente ai predetti pagamenti potranno essere ripetute le somme accertate come non dovute».

Art. 8.

1. Al fine di contenere le spese derivanti dagli adempimenti di natura amministrativa connesse agli interventi post-sisma nel comune di San Giuliano di Puglia, i privati ed i consorzi impegnati nell'attuazione del Piano di ricostruzione sono tenuti ad avvalersi dei soggetti individuati dal sindaco del medesimo comune mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Nelle ipotesi in cui i soggetti privati ed i consorzi non si avvalgono delle convenzioni di cui al comma 1, il sindaco di San Giuliano è autorizzato a decurtare dal contributo richiesto, la somma spesa in eccedenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A12196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione cassa integrazione guadagni per l'industria della provincia di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ROMA

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario;

Visto il proprio decreto n. 46 del 30 giugno 2009 di ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni ordinaria di Rieti, con il quale era stata nominata la dott.ssa Maria Cristina Russomanno (membro effettivo) e il sig. Fiorenzo Gianni (membro supplente) in rappresentanza della sede provinciale dell'INPS di Rieti con potere esclusivamente consultivo;

Vista la nota del 10 agosto 2009, della sede provinciale dell'INPS di Rieti, con la quale vengano comunicati i nominativi (effettivo e supplente) da inserire nella Commissione cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Rieti;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Carconi è nominato membro effettivo, con potere esclusivamente consultivo, in seno alla Commissione cassa integrazione guadagni per l'industria della provincia di Rieti, in rappresentanza della sede provinciale dell'INPS.

La dott.ssa Maria Cristina Russomanno è nominata membro supplente.

Roma, 9 settembre 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A12032

DECRETO 18 settembre 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 2 del 24 gennaio 2006 di ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina con il quale era stato nominato membro supplente CISL il sig. Marco D'Arpino;

Vista la nota prot. n. 924 del 14 settembre 2009, con la quale l'Unione sindacale territoriale CISL di Latina, comunica la sostituzione del proprio rappresentante supplente sig. Marco D'Arpino dimissionario, con il sig. Agostino Scacchia in seno alla suddetta commissione;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Agostino Scacchi è nominato membro supplente in seno alla Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, in rappresentanza dell'Unione sindacale territoriale CISL di Latina.

Roma, 18 settembre 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A12031

DECRETO 28 settembre 2009.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 ed in particolare l'art. 34 con cui è stata ridefinita la composizione del Comitato Provinciale I.N.P.S.;

Visto l'art. 46 terzo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88 il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma primo dello stesso art. 46, sono decisi da «Speciali Commissioni» del Comitato Provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e composto dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del Direttore della DPL;

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444 che disciplina la proroga degli organi amministrativi dello Stato;

Considerata l'intervenuta scadenza quadriennale dei termini di durata in carica del Comitato Provinciale, costituito con proprio decreto n. 8 del 17 maggio 2005, decorrente dall'8 giugno 2005, data del suo insediamento, e la conseguente necessità della ricostituzione dello stesso e delle Speciali Commissioni istituite per il contenzioso in materia di prestazioni;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Decreta

Art. 1.

È ricostituito presso la Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di Roma il Comitato Provinciale, composto come segue:

Componenti di diritto:

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Roma;

il direttore della ragioneria territoriale dello Stato di Roma;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma.

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

Unione degli industriali di Roma, dott. Stefano Liali;

Federlazio, dott. Carmine Bonaccorso;

Confcommercio, sig.ra Ornella Balzani.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Confcommercio, sig. Giuseppe Martino;

Coldiretti Roma, sig. Leopoldo Prosperi;

CNA, sig. Fabio Di Braccio.

Membri rappresentanti dei lavoratori:

C.G.I.L. - sig. Vincenzo Papacci, sig. Angelo Panico, sig. Carmelo Gallo;

C.I.S.L. - sig. Maurizio Pecatelli, sig. Rolando Sirni, sig. Pietro Corosaniti;

U.I.L. - sig. Ernesto Baldestein, sig. Franco Taschini;

U.G.L. - sig. Maurizio Di Lorenzo;

C.I.D.A. - dott. Luciano Dionisi;

C.I.S.A.L. - sig. Roberto Gironi.

Art. 2.

Sono ricostituite altresì presso la Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di Roma le tre Speciali Commissioni del Comitato Provinciale, di cui all'art. 46 terzo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le Commissioni — alle quali partecipano il Direttore delle Direzione Provinciale del Lavoro, il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato, il Dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. — sono composte come segue:

A) Commissione per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presieduta dal rappresentante dei Coltivatori Diretti nominato in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. e composta da:

Coldiretti Roma: sig. Pietro Petrella, sig.ra Stefania Maferri;

Confagricoltura di Roma - Dott. Antonio Vicino, sig. Giuseppe Facchinetti;

B) Commissione per i ricorsi degli artigiani, presieduta dal rappresentante degli artigiani, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. e composta da:

Assartigiani - sig.ra Anna Maria Danieli, sig.ra Simonetta Sansolini;

C.I.L.A. - dott. Arturo Vitale;

A.C.A.I. - sig. Angelo Coletta;

C) Commissione per i ricorsi degli esercenti attività commerciali, presieduta dal rappresentante dei commercianti, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. e composto da:

Confcommercio - sig. Federico Calcagnini, sig.ra Anna Valletti.

Confesercenti - sig. Gianfranco Antonini, sig. Cesare Tirabasso.

Art. 3.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro i termini e le modalità previste dalle leggi vigenti.

Roma, 28 settembre 2009

Il direttore provinciale: ESPOSITO

09A12024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2009.

Incremento dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria, per l'Università degli studi di Palermo e per l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, in particolare l'art. 3;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2009, con il quale sono stati assegnati i posti a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Viste le richieste dell'Università di Palermo e dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli relative all'incremento dei posti assegnati con il suindicato decreto;

Ritenuto necessario modificare l'allegata tabella A, parte integrante del decreto ministeriale 1° luglio 2009;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'A.A. 2009/2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, per l'Università degli studi di Palermo, in posti centottanta per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e per l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in posti centottanta per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il Ministro: GELMINI

09A12113
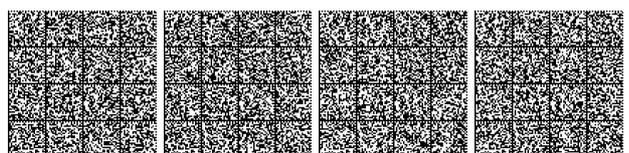
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Assegnazione dell'importo di quaranta milioni di euro a favore del programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'Università de l'Aquila, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (Articolo 4, comma 1, lettera *b*, decreto-legge n. 39/2009). (Deliberazione n. 79/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale — in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 — dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» (*Gazzetta Ufficiale* n. 97/2009 e n. 102/2009);

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *b*, della predetta legge n. 77/2009, il quale prevede la predisposizione e l'attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, comprese fra l'altro le strutture edilizie universitarie di L'Aquila;

Visto inoltre il richiamato art. 4, comma 2, il quale dispone che, alla realizzazione di tali interventi, provveda il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali;

Visto l'art. 14, comma 1, della citata legge n. 77/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo di 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, importo utilizzabile anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato art. 18;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* Supplemento Ordinario n. 50/2009) con la quale è stata aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile per il periodo 2007-2013 ed è stata altresì disposta una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale è stata disposta un'ulteriore assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera *b)*, del decreto-legge n. 185/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole;

Vista la nota n. 6392/GM del 17 luglio 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha trasmesso la richiesta del Rettore dell'Università degli studi di L'Aquila n.3000/EM del 15 luglio 2009 volta a promuovere l'approvazione, da parte del CIPE, del finanziamento — nell'ambito del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici di cui al citato art. 4, comma 1, lettera *b*, della legge n. 77/2009 — di un programma stralcio, di importo pari a 40 milioni di euro, per la parziale ricostruzione delle strutture didattiche e amministrative dell'Ateneo di L'Aquila danneggiate dai richiamati eventi sismici dell'aprile 2009, al fine di consentirne il corretto funzionamento almeno a partire dal prossimo anno accademico 2010-2011, con onere da porre a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, della richiamata legge n.77/2009;

Vista la nota n. 00116/E del 20 luglio 2009, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, sottolinea fra l'altro l'urgenza di procedere al ripristino delle attività didattiche e della funzionalità complessiva dell'Università di L'Aquila ed esprime il proprio nulla osta affinché l'eventuale finanziamento del programma stralcio possa essere destinato direttamente a favore della stessa Università;

Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 0031538 del 29 luglio 2009, con la quale, nel condividere l'esigenza di un finanziamento urgente, per un importo di 40 milioni di euro, del programma stralcio per la parziale ricostruzione delle strutture amministrative e didattiche dell'Università di L'Aquila, si precisa che tale programma rientra nelle finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*, della richiamata legge n. 77/2009 e che, ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, alla realizzazione di tali interventi provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche quale soggetto attuatore;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di ricostruzione e funzionalità dell'Università di L'Aquila danneggiata dai richiamati eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell'aprile 2009;

Delibera:

1. *Assegnazione delle risorse.*

Per il finanziamento del programma stralcio richiamato in premessa, volto a garantire la parziale ricostruzione delle strutture didattiche e amministrative dell'Università di L'Aquila danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nello scorso mese di aprile 2009 nella Regione Abruzzo, viene disposta, ai sensi e per le finalità dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* della legge n. 77/2009, l'assegnazione dell'importo di 40 milioni di euro a favore del presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato. Il relativo onere finanziario è posto a carico dell'importo di 408,5 milioni di euro di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge n. 77/2009.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 77/2009, alla realizzazione del richiamato programma stralcio provvede il presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

Il predetto finanziamento di 40 milioni di euro sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

2. *Attività di monitoraggio.*

Ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quater*, della legge n.77/2009 richiamata in premessa, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione del citato programma stralcio, il presidente della regione Abruzzo si avvale, dal 1° gennaio 2010, del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. *Relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio.*

Con cadenza semestrale, a decorrere dal 30 giugno 2010, il presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, sottoporrà all'approvazione di questo Comitato, previo inoltro ai competenti Ministeri, apposita relazione sullo stato complessivo di attuazione del detto programma stralcio e sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate con la presente delibera.

Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 71

09A12197

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 23 settembre 2009.

Modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 26).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 «Istruzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente di data 21 ottobre 2008, n. 40, con la quale venivano approvate le modifiche al «Regolamento di organizzazione e funzionamento» del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste»;

Vista la nota di data 6 novembre 2008, prot. n. CDA/DG/ma/6066 con la quale la citata deliberazione del CdA dell'ente veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i controlli di legittimità e di merito, la quale risultava pervenuta al Ministero stesso e per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, comma 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi ampiamente prodotto nei tempi previsti;

Emana

le seguenti modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento:

all'art. 11, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: Con la deliberazione ultima citata, il Consiglio di amministrazione può affidare anche al direttore generale competenze dirette in materia di cura e gestione di una o più attività istituzionali;

la rubrica dell'art. 12 è sostituita dalla seguente:

Art. 12 - Uffici e unità operative.

Il testo dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

1. I Servizi possono essere articolati in Uffici e Unità operative, da costituirsi, su proposta del competente dirigente, con provvedimento del direttore generale che contiene l'indicazione delle competenze. A capo degli Uffici è proposto personale dipendente con qualifica non inferiore al V livello dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, con compiti di organizzazione dell'attività e coordinamento delle risorse umane in dotazione. Alle Unità operative viene adibito personale collocato in staff con il direttore del servizio e delle medesime può essere preposto, quale responsabile di uno o più progetti, un professionista esperto della materia che coadiuva il direttore del servizio in merito agli aspetti tecnici e gestionali delle attività assegnate.

2. Gli uffici e le unità operative possono essere costituiti anche presso la direzione generale nell'ambito dell'articolazione di cui all'art. 11, comma 1.

Il testo integrale del Regolamento di organizzazione e funzionamento, coordinato con le modifiche adottate, è pubblicato sul sito ufficiale del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologia di Trieste, all'indirizzo htpp://www.area.trieste.it

Trieste, 23 settembre 2009

Il presidente: MICHELLONE

09A12027

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Cividale del Friuli e Premariacco

Con decreto interdirettoriale n. 1377 datato 28 Aprile 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni del Patrimonio dello Stato, del bene denominato «Ex Opera Difensiva Premariacco» ubicato nel Comune di Cividale del Friuli e Premariacco (Udine), riportato nel catasto del Comune censurario di Cividale del Friuli al foglio n. 20 - mappali 188, 189, 190, 191 e nel catasto del comune di Premariacco al foglio 3, mappali 262, 262, 264, 265, per una superficie complessiva di mq.13.380, ed intestato al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

09A12067

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle Entrate – n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n.101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008.

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009.

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2009.

ELENCO N. 19

	PROVINCIA	*DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE*	*OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
1.	LATINA	30.04.2009 N. 28	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento
2.	OGLIASTRA	09.12.2008 N. 344 .	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma per l'anno 2009 aumento tariffa base del 30% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma misura per l'anno 2009 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 2,6% per l'anno 2009 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l'anno 2009
3.	PADOVA	06.04.2009 N. 18	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI: - Modifica regolamento
4.	ROMA	28.05.2009 N. 27	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento

09A12025
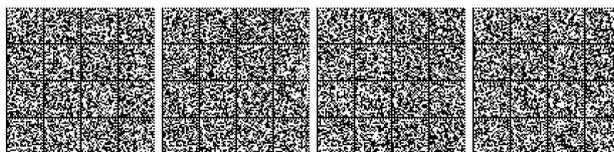
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Rina S.p.a.», in Genova.

Vista la direttiva 89/106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «RINA S.p.a.» - Via Corsica, 12 - Genova è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente pe la famiglia di prodotto «Pannelli isolanti autoportanti con doppia faccia metallica - Prodotti fabbricati in stabilimento - Specifiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

09A12028

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009, l'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» - Via C. Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - Specifiche e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

09A12029

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009, l'organismo «Certiquality S.r.l.» - Via Gaetano Giardino, 4 - Milano è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche; Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture - Definizione e caratteristiche; Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità del suolo - Definizioni e caratteristiche; Strati bituminosi per il controllo del vapore - Definizione e caratteristiche» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

09A12030

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», via C. Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara), è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Trattamenti superficiali di irruvidimento - Requisiti; Trattamenti superficiali con malte a freddo - Requisiti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

09A12034

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009, l'organismo «Certiquality S.r.l.», via Gaetano Giardino, 4 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - lastre alveolari; Elementi speciali per coperture; Lastre per solai; Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione; Scale; Elementi da parete» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

09A12035

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «Certiquality S.r.l.», via Gaetano Giardino, 4 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio; Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio; Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri); Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato; Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata; Parte 6: Elementi per muratura di pietra naturale; Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

09A12036

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.» - Via C. Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

09A12033

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'Organismo «Certiquality S.R.L.» - Via Gaetano Giardino 4 - Milano è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Ceneri voltanti di calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, specificazioni e cretini di conformità; Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo; Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale; Parte 4: Incollaggio strutturale; Parte 5: Iniezione del calcestruzzo; Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio; Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature; Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce-Specifiche e metodi di prova; Fumi di silice per calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità; Fibre per calcestruzzo -Parte 1: Fibre in acciaio - Definizioni, specificazione e conformità; Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, specificazioni e conformità; Loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

09A12038

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Abicert S.a.s.», in Ortona.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'Organismo «Abicert sas» - zona industriale - contrada Cuculo - Ortona (Chieti) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: definizione, specificazione e criteri di conformità; fumi di silice per calcestruzzo - parte 1: definizioni, requisiti e criteri di conformità; fibre di calcestruzzo - parte 1: fibre di acciaio-definizioni, specificazioni e conformità; parte 2: fibre polimeriche -definizioni, specificazioni e conformità; loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - parte 1: definizioni, specifiche e criteri di conformità; prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - parte 2: sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo; parte 3: riparazione strutturale e non strutturale; parte 4: incollaggio strutturale; parte 5: iniezione del calcestruzzo; parte 6: ancoraggio dell'armatura di acciaio; parte 7: protezione contro la corrosione delle armature; pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - specifiche e metodi di prova, sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

09A12069

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Abicert S.a.s.», in Ortona.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'Organismo «ABICERT Sas» - Zona industriale - Contrada Cuculo - Ortona (Chieti) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale; Elementi da pareti; Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

09A12070

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «Certiquality S.r.l.», via Gaetano Giardino, 4 - Milano, abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo; Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili; Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero; Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato; Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso; Parte 6: Asfalto colato; Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

09A12037

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito internet dell'approvazione della procedura Pregeo 10 per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico.

Si rende noto che in data 1° ottobre 2009 è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 1° ottobre 2009, con il quale è stata approvata la procedura Pregeo 10 per la presentazione su tutto il territorio nazionale degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con l'esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto terreni sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.

09A12066

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Modifiche al regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998.

L'Autorità, nella sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2009, ha approvato la delibera n. 555/09/CONS, disponendone la pubblicazione sotto forma di estratto:

Art. 1.

Modifiche al regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, di cui alla delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998

1. L'art. 38 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«1. Il Servizio affari generali e contratti provvede all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità. In particolare provvede:

a) all'acquisto di mobili, arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, di materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici, di mezzi di trasporto, nonché di materiale informatico;

b) al noleggio di apparecchiature in genere e di mezzi di trasporto;

c) alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, anche mediante la stipula delle apposite convenzioni;

d) alla fornitura dei servizi occorrenti al funzionamento degli uffici, quali quelli di riscaldamento, di pulizia, di manutenzione degli impianti e delle macchine per ufficio; al trasporto di materiale per occorrenze diverse, comprese quelle connesse con i trasferimenti di sede; alla manutenzione di mezzi di trasporto;

e) all'amministrazione delle spese d'ufficio;

f) alla vendita, cessione o permuta dei beni mobili in dotazione dell'Autorità, quando non più utilizzabili.

2. Ove la spesa sia superiore a 80.000,00 euro una commissione, nominata dal Segretario generale, e composta da un dirigente non appartenente al Servizio affari generali e contratti, da un funzionario dello stesso e da un esterno esperto nelle materie oggetto del contratto, formula il parere sulla congruità del prezzo.

3. Gli uffici dell'Autorità presentano direttamente le proprie richieste per l'acquisto di beni e servizi al Servizio affari generali e contratti che provvede agli adempimenti di competenza».

2. All'art. 39, comma 1, del Regolamento, le parole: «alla deliberazione adottata dagli organi» sono sostituite dalle seguenti: «alle previsioni».

09A12026

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-241) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
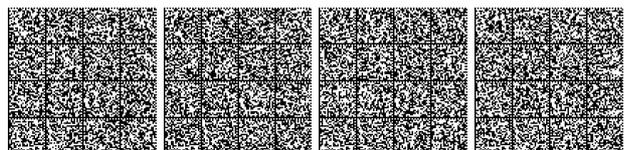
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
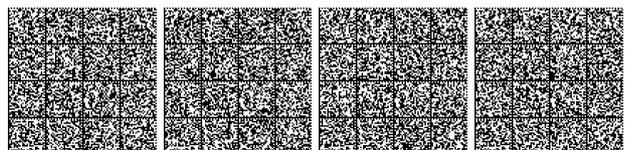
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 1 0 1 6 *

€ 1,00